

fino a che quella abbia deciso se vuol cambiare il territorio stesso dandolo a Giorgio del fu Vulco verso un eguale nel distretto di Drivasto. La stessa abbia pure Dulcigno e Cattaro coi loro distretti, come al tempo di Giorgio Strazimir e di suo figlio Balsa. A Stefano e Giorgio rimarranno Drivasto e Antivari, e saranno consegnati il castello di Budua e le saline che furono di Balsa, con tutto ciò che possederanno il detto Strazimir e Balsa. Giorgio di Vulco non avrà alcuna giurisdizione sul fiume Bojana, nè potrà erigere fortificazioni lungo le sue rive e per un miglio entro terra; egli farà distruggere quelle che al presente vi sorgono; Venezia farà distruggere la bastia che stà di fronte a quella di S. Sergio. Il despoto e la Signoria determineranno a chi spettino i Pastrovicchi pretesi da Giorgio di Vulco. Si restituiranno da tutti i prigionieri fatti nelle ultime guerre. Le parti promettono di non occupare nè lasciar occupare dai propri aderenti i vicendevoli territori o luoghi. Nica Herman voivoda de' Pastrovicchi, il quale uccise tre uomini del signor Giorgio durante la tregua, non possa abitare in Scutari nè entro il raggio di 100 miglia all'intorno finchè la Signoria non abbia pronunziato sentenza contro di lui. I delitti commessi da sudditi di una delle parti a danno di quelli dell'altra siano giudicati da giudici eletti da ambedue. Venezia pagherà ogni anno, il 15 di Agosto, al despoto e al signor Giorgio e loro eredi e successori 1000 duc. d'oro sulle rendite di Scutari. I sudditi dei contraenti possano liberamente frequentare e trafficare nei domini dei medesimi vicendevolmente. Il despoto e il signor Giorgio possano passare pei possedimenti veneti con uomini, o farvene passare, però senza recar danni. Le parti si restituiranno vicendevolmente i fuggitivi che dai territori dell'una riparano su quelli dell'altra, con tutto ciò che portassero. I sudditi di ciascuna delle parti godranno pacificamente i beni che possiedono nei territori dell'altra. Avendo il despoto e il signor Giorgio chiesto che se avessero guerra con Turchi o altri, Venezia presti loro 6 galee da armarsi a loro spese; il Bembo promette di procurare dalla Signoria tal concessione, come pure che saranno confermati i privilegi accordati dalla medesima ai padri di quei signori. L'osservanza del presente fu giurata dai contraenti sull'immagine (*ancona*) del Crocifisso; pena al contravventore 100,000 ducati (v. n. 159 e 221).

Fatto nel campo del signor Giorgio suddetto presso la bastita di S. Sergio. — Testimoni: Voyn Juga, Seran (o Scian), Alias Beg, Novach, Hrebelian, tutti voivodi, Maffeo Leoni e Jacopo Abramo nobili veneziani, Giovanni da Caprino, Franceschiro da Grossa, Morello da Monza ed Antonio Fontana. — Atti Nicolò Arcilupi da Cattaro not. imp. e scrivano del despoto e del signor Giorgio (v. 248).

134. — 1423, Settembre 30. — c. 136 (134). — Brano, o meglio principio della convenzione stipulata da Giovanni III Paleologo imperatore di Costantinopoli con Pietro Contarini ambasciatore veneto per la rinnovazione delle tregue quinquennali.

1423, Novembre 1. — V. 1423, Febbraio 16 (m. v.), n. 138.

135. — s. d. (1423, fine), — c. 101 (99). — Formola della patente ducale, colla quale, ad istanza di Nicolò conte di Segna ecc., è data facoltà al portatore